

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 1977

Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37,
ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-18

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 della legge 2 febbraio 1962, n. 37, il beneficio, già concesso agli ex combattenti e categorie assimilate della guerra 1940-1945 dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, numero 1152, venne esteso anche a quei combattenti ed assimilati della guerra 1915-1918 che non avevano ottenuto benefici di carriera per tale loro qualità.

La norma consentì ai pochi dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato appartenenti a quest'ultima categoria ed ancora in servizio alla data del 6 marzo 1962 di ottenere, a domanda, un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della legge (6 marzo 1962).

Di tale beneficio, rivolto chiaramente a stabilire la parità di trattamento fra le categorie dei combattenti ed assimilati di tutte le guerre, non poterono fruire i dipendenti collocati in pensione anteriormente al 6 marzo 1962, i quali dovevano costituire, invece, la stragrande maggioranza dei possibili beneficiari.

Al fine di eliminare la suddetta situazione di evidente sperequazione e allo scopo anche di dare pratica efficacia ad una norma di legge, che resterebbe altrimenti quasi priva

di sostanziale significato, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede le categorie di personale cui dovrà essere concesso il beneficio, ossia quelle rimaste escluse dai benefici previsti sia dal regio decreto 19 agosto 1927, n.1711, sia dalla legge 14 dicembre 1954, numero 1152, sia dalla legge 2 febbraio 1962, n. 37, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la domanda volta ad ottenere detto beneficio.

Si è ritenuto di ammettere al godimento del beneficio gli aventi causa dei pensionati, ove questi ultimi siano nel frattempo deceduti, in considerazione del fatto che la norma si riferisce a situazioni pregresse.

L'articolo 2 dispone circa la decorrenza giuridica ed economica del beneficio.

L'articolo 3 indica l'onere derivante dalla approvazione del disegno di legge e precisa la fonte del finanziamento e cioè mediante lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977 e quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, si applica ai dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ex combattenti della guerra 1915-1918, e categorie assimilate, che non abbiano usufruito delle agevolazioni di carriera concesse agli ex combattenti della guerra 1915-1918, nè di quelle previste dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37, e che siano stati collocati a riposo in data successiva al 31 dicembre 1954.

Tale beneficio opera sulla qualifica posseduta all'atto del collocamento a riposo ed è concesso a domanda degli interessati o dei loro aventi causa, da presentarsi, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 211 milioni derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.